

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRAITTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 DIC. 1999

ADDI' **14 DIC. 1999**

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARCONI	Angelo	"
BONADONNA	Salvatore	"	NETA	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZIUELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
 OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO

DELIBERAZIONE N° 5821

OGGETTO: DIRETTIVA PER L'AFFIDAMENTO
DEGLI INCARICHI AI LEGALI DEL LIBERO FORO.



LA GIUNTA REGIONALE

VISTA

la Direttiva del 9.6.1998 con la quale la Giunta Regionale disciplinava, in attesa del potenziamento del Settore Avvocatura, i casi e le modalità degli affidamenti ai legali esterni;

CONSIDERATO CHE

alcuni legali esterni hanno richiesto e sollecitato la corresponsione di anticipi e fondi spese;

CONSIDERATO

di dover definitivamente precisare il significato della espressione "conclusione dell'incarico" prevista per la corresponsione dell'onorario spettante al legale del Libero Foro;

CONSIDERATA

l'opportunità di approvare l'allegato schema di direttiva per disciplinare i rapporti con i legali esterni;

VISTA

la Legge n. 127 del 15.5.1997;

All'unanimità

DELIBERA

- Di approvare l'allegata Direttiva che fa parte integrante della presente deliberazione diretta a precisare i rapporti con i legali del Libero Foro ai quali viene affidato l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Lazio.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 127 del 15.5.97.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE



28 DIC. 1998

DIRETTIVA PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI
CON I LEGALI ESTERNI

ART. 1 - In attesa del potenziamento del Settore Avvocatura gli incarichi di rappresentanza e difesa della Regione Lazio possono venire affidati ai legali del Libero Foro su precisa direttiva dei singoli Assessori, oppure su motivata relazione del Direttore di Dipartimento.

ART. 2 - Non possono essere affidati incarichi ai professionisti che hanno in corso procedimenti contro la Regione Lazio, oppure hanno assunto il patrocinio in procedimento di particolare rilevanza contro la Regione Lazio.

ART. 3 - L'importo dell'onorario richiesto verrà corrisposto previa presentazione di relativa parcella, corredata del visto di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati qualora superi la somma di Lire 10.000.000 per ogni grado di giudizio.

ART. 4 - La parcella può essere presentata alla conclusione del grado di giudizio, allegando la relativa sentenza.

ART. 5 - I legali esterni, entro un mese dall'affidamento dell'incarico, possono fare richiesta affinché il procedimento affidato sia riconosciuto "di straordinaria importanza" al fine di avvalersi delle tariffe previste.

Su relazione del Dirigente del Settore Avvocatura entro i successivi trenta giorni il Direttore di Dipartimento provvede a notificare al legale esterno la decisione in ordine alla richiesta di riconoscimento del procedimento "di straordinaria importanza"

Qualora la richiesta sia respinta, ed il legale esterno non rinunci all'incarico, l'onorario verrà liquidato secondo le tariffe minime.



Qualora la richiesta sia accolta viene pattuito l'onorario su proposta del legale ed eventuale controproposta del Direttore del dipartimento.

La presente norma si applica anche ai procedimenti in corso ed il legale esterno può richiedere il riconoscimento di procedimento "di particolare importanza" entro trenta giorni della notifica della presente direttiva.

ART. 6 - Nel corso del procedimento il legale esterno può chiedere un acconto ed un fondo spese non superiore a L. 3.000.000.

Dopo tre anni dall'affidamento dell'incarico, il legale esterno, qualora l'incarico stesso non sia concluso, può presentare parcella relativa all'attività processuale svolta in rappresentanza e difesa della Regione Lazio, chiedendo la corresponsione di un importo non superiore alle metà comprensivo delle anticipazioni già corrisposte.

ART. 7 - Su relazione del Dirigente del Settore Avvocatura e proposta del Direttore del Dipartimento, la Giunta Regionale può procedere alla revoca degli incarichi al legale esterno, sia per violazione dell'art. 2 della presente direttiva e sia per accertati e documentati comportamenti del legale esterno non ritenuti corretti dall'Amministrazione Regionale.

ART. 8 - La presente direttiva viene notificata, contestualmente al conferimento dell'incarico defensionale e per procedimenti in corso, ad ogni legale esterno attualmente incaricato con formale atto deliberativo.

ART. 9 - La corresponsione degli acconti e del saldo a titolo di onorari avverrà nel rispetto delle disponibilità di bilancio.

